

Data: 12/05/2017

Pag.

# DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 5

N. 647/AV5 DEL 12/05/2017

Oggetto: Dipendente F.G. (matricola n. 14330) CPS – Infermiere (Cat. D) a tempo indeterminato. Risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità alle mansioni del profilo di appartenenza.

# IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 5

-.-.

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

#### -DETERMINA-

- di prendere atto del giudizio espresso con il verbale n. 3705 redatto in data 02.03.2017, conservato agli atti di questa Unità Operativa da parte della Commissione Medica di Verifica di Ancona, relativamente al Sig. F.G. (matricola n. 14330) dipendente di questa Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere (cat. D) che è così formulato nella parte conclusiva: "Permanentemente non idoneo al servizio, in modo relativo, a quelle mansioni del profilo di appartenenza...";
- di dichiarare l'impossibilità di una proficua ricollocazione del dipendente Sig. F.G. in profilo diverso da quello di appartenenza ma equivalente, compatibilmente con la struttura organizzativa di questa Area Vasta 5;
- di procedere per quanto sopra rappresentato, alla risoluzione del rapporto di lavoro in essere con il Sig. F.G. per sopravvenuta inidoneità alle proprie mansioni con decorrenza dal **12.06.2017**, ai sensi dell'art. 55 octies del D.Lgs. 165/2001;
- di corrispondere allo stesso l'indennità sostituiva di preavviso di cui all'ultima parte del 3° comma dello stesso art. 23 nei termini previsti dal successivo art. 39 del CCNL sottoscritto l'1.9.1995 pari ad € 8.988,88 relativamente alle competenze fisse, € 2.398,23 per gli oneri ed €



Data: 12/05/2017

Pag.

- 764,05 per IRAP per un importo totale di € 12.151,17 che graverà sui conti economici n. 0512030102 n. 0512030202 n. 0512030302 e relativo tetto di spesa;
- di precisare che con la risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità alle proprie mansioni del Sig. F.G., l'Amministrazione consegue un risparmio di € 21.391,12 relativo al costo delle retribuzioni, corrisposte al predetto dipendente per il periodo dal 12.06.2017 al 31.12.2017;
- di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo informatico di questa Area Vasta 5;
- di dare atto che la presente determina è non sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96.

Il Direttore dell'Area Vasta 5 (Avv. Giulietta Capocasa)

Per il parere infrascritto:

### RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio, in ordine alle precisazioni di spesa e stante l'obbligatorietà della corresponsione della stessa l'indennità sostituiva di preavviso, ai sensi del CCNL Comparto Sanità vigente, si attesta che l'onere derivante dall'adozione del presente atto, per un importo totale di € 12.151,17 che graverà sui conti economici n. 0512030102 n. 0512030202 n. 0512030302 e relativo tetto di spesa sul Bilancio 2017.

Il Responsabile del Controllo di Gestione (Dr. Alessandro Ianniello) Il Dirigente U.O.C Attività Economiche e Finanziarie f.f. (Dr. Cesare Milani)

La presente determina consta di n.6 pagine senza allegati



Data: 12/05/2017

Pag.

#### - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

#### **U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**

□ Normativa di riferimento:

art. 13 L. 274/1991;

art. 6 CCNL sottoscritto il 20.09.2001 integrativo del CCNL Comparto Sanità stipulato il 7.4.1999; Circolari n. 57 del 24.10.1997 INPDAP;

Legge n. 449/1997;

Circolare n. 477 del 14.12.2004 Ministero dell'Economia e delle Finanze;

artt. 23, 24, 39 CCNL sottoscritto il 1°. 09.1995;

D.Lgs. n. 165/2001;

D.P.R. 27 luglio 2011, n.171;

Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 Recepimento ed Accettazione dell'Atto di Delega del Direttore Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017.

#### ■ Motivazione:

Il dipendente F.G. - matricola n. 14330 – (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 sulla tutela dei dati personali), in servizio a tempo indeterminato ed a tempo pieno presso questa Amministrazione in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (cat. D), con nota prot. n. 94201 del 13.12.2016 ha chiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale per l'avvio del procedimento della risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità permanente ed assoluta ad ogni proficuo lavoro, non dipendente da causa di servizio, ai sensi dell'art.13 della Legge n. 274/1991, nel rispetto delle norme previste dall'art.6 del CCNL sottoscritto il 20.9.2001 integrativo del CCNL del Comparto Sanità stipulato il 7.4.1999;

La circolare n.57 del 24 ottobre 1997 dell'Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n.257 – serie generale – del 4.11.1997) stabilisce: "... gli accertamenti concernenti la sussistenza o meno della condizione della inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, dovranno continuare ad essere svolti dalle competenti commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali. In caso di giudizio favorevole all'interessato, il relativo trattamento pensionistico dovrà essere liquidato, previa maturazione di quindici anni (ossia quattordici anni sei mesi ed un giorno) di servizio utile, in base all'aliquota corrispondente al servizio reso, senza alcuna maggiorazione";

Successivamente la Circolare n. 477 del 14.12.2004 del Ministero dell'Economia e della Finanze ribadisce quanto sopra e cioè: "... l'accertamento della condizione di inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi proficuo lavoro deve essere richiesto, per competenza al Collegio medico appositamente costituito presso la ASL, integrato, come previsto dall'art.13 della citata Legge n.274/1991 da un medico in rappresentanza della Cassa cui il dipendente risulti iscritto (ora INPDAP)";



Data: 12/05/2017

Pag. **4** 

Con nota prot. 0000050 del 02.01.2017, questa Amministrazione ha pertanto chiesto, alla Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Ancona, di sottoporre a visita il dipendente anzidetto, al fine di accertare definitivamente l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, l'eventuale dispensa dal servizio per lo stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;

La Commissione Medica di Verifica di Ancona, in data 02.03.2017 con nota prot. n. 387/2017 ha trasmetto anticipatamente l'estratto del verbale n. 3705 redatto in pari data 02.03.2017 e pervenuto al prot. gen. al n. 18008 del 07.03.2017, agli atti di questa Unità Operativa, dal quale si rileva il seguente giudizio medico legale relativamente al dipendente sig. F.G...: "Permanentemente non idoneo al servizio, in modo relativo, a quelle mansioni del profilo di appartenenza che comportino incarichi di responsabilità, il contatto continuativo con l'utenza, eccessivo stress psicofisico e la movimentazione di carichi";

L'art. 6 del CCNL sottoscritto il 20.09.2001 integrativo del CCNL Comparto Sanità stipulato il 7.4.1999 al comma 1) prevede, tra l'altro, che "nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, l'azienda non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica e psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative dei vari settori, anche in posizioni lavorative di minor aggravio ove comunque possa essere utilizzata la professionalità espressa dal dipendente";

Con nota ID: 813878 del 20.03.2017, questa U.O.C. ha trasmesso il suddetto verbale n. 3705 del 02.03.2017, per opportuna conoscenza, alla Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche di questa AV5, Dott.ssa Maria Rosa La Rocca, la quale, preso atto del giudizio diagnostico in esso contenuto formulato dalla Commissione Medica di Verifica di Ancona relativamente agli accertamenti sanitari effettuati nei confronti del dipendente Sig. F.G. ha comunicato a questa U.O.C. con nota del 04.04.2017 che il dipendente a seguito del sopracitato giudizio medico - legale non risulta essere ricollocabile nell'Area Vasta 5;

Il dipendente F.G. con nota ID n. 832042 del 09.05.2017 ha comunicato a questa U.O.C. quanto segue: "di non dare il proprio consenso ad essere impiegato in un diverso profilo poiché non possiede i titoli ne' tantomeno esprime il proprio consenso ad essere collocato in un livello economico immediatamente inferiore della categoria attualmente rivestita ovvero in un profilo immediatamente inferiore della categoria sottostante pertanto desidera di essere collocato a riposo per inidoneità fisica e psichica a svolgere proficuo lavoro".

Il comma 6) del medesimo art. 6 prevede inoltre che: "Al dipendente idoneo e proficuo lavoro ai sensi del comma 1) che non possa essere ricollocato nell'ambito dell'azienda di appartenenza con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 21", il quale prevede la facoltà dell'amministrazione di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso;



Data: 12/05/2017

Pag. **5** 

Per quanto anzidetto, si ritiene di non poter recuperare al servizio attivo il dipendente Sig. F.G. in mansioni affini a quello del profilo rivestito e pertanto, si deve conseguentemente disporre la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità alle mansioni proprie del profilo di appartenenza del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere sig. F.G. con effetto dal 12.06.2017, considerato il fatto che il dipendente in parola è attualmente in congedo ordinario d'ufficio fino al 11.06.2017;

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'anzianità di servizio minima, utile per conseguire il diritto alla pensione di inabilità, è di 20 anni per la mansione e 15 anni per il proficuo lavoro;

Verificato che il dipendente in parola, alla data del 12.06.2017, ha maturato un'anzianità contributiva di anni 37, mesi 0 e giorni 05 ed una anzianità anagrafica di 60 anni e mesi 2 e pertanto utile al conseguimento del trattamento di quiescenza;

In caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro per risoluzione oggettiva, originata da impossibilità sopravvenuta all'effettuazione della prestazione lavorativa, non dipendente dalla volontà del lavoratore ma causata dall' inidoneità fisica, è dovuta l'indennità sostitutiva del mancato preavviso equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo di preavviso;

L'Amministrazione, pertanto, provvede alla dispensa dal servizio del dipendente Sig. F.G. con effetto dal 12.06.2017, "corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso", art.23, 3° comma, del CCNL sottoscritto l'1.9.1995, pari ad € 8.988,88 relativamente alle competenze fisse, € 2.398,23 per gli oneri ed ad € 764,05 per IRAP per un importo totale di € 12.151,17 che graverà sui conti economici n. 0512030102 n. 0512030202 n. 0512030302 e relativo tetto di spesa;

Ritenuto pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, di dover provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente sopraindicato per "*Inabilità in modo permanente al servizio, in modo relativo alla mansione del profilo di appartenenza*", come dipendente di amministrazione pubblica, ex art. 55 – octies del D.Lgs. 165/2001", con effetto dal 12.06.2017.

Per quanto sopra esposto e motivato,

#### SI PROPONE:

- di prendere atto del giudizio espresso con il verbale n. 3705 redatto in data 02.03.2017, conservato agli atti di questa Unità Operativa da parte della Commissione Medica di Verifica di Ancona, relativamente al Sig. F.G. (matricola n. 14330) dipendente di questa Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere (cat. D) che è così formulato nella parte conclusiva: "Permanentemente non idoneo al servizio, in modo relativo, a quelle mansioni del profilo di appartenenza...";
- di dichiarare l'impossibilità di una proficua ricollocazione del dipendente Sig. F.G. in profilo diverso da quello di appartenenza ma equivalente, compatibilmente con la struttura organizzativa di questa Area Vasta 5;



Data: 12/05/2017

Pag. **6** 

- di procedere per quanto sopra rappresentato, alla risoluzione del rapporto di lavoro in essere con il Sig. F.G. per sopravvenuta inidoneità alle proprie mansioni con decorrenza dal **12.06.2017**, ai sensi dell'art. 55 octies del D.Lgs. 165/2001;
- di corrispondere allo stesso l'indennità sostituiva di preavviso di cui all'ultima parte del 3° comma dello stesso art. 23 nei termini previsti dal successivo art. 39 del CCNL sottoscritto l'1.9.1995 pari ad € 8.988,88 relativamente alle competenze fisse, € 2.398,23 per gli oneri ed € 764,05 per IRAP per un importo totale di € 12.151,17 che graverà sui conti economici n. 0512030102 n. 0512030202 n. 0512030302 e relativo tetto di spesa;
- di precisare che con la risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità alle proprie mansioni del Sig. F.G., l'Amministrazione consegue un risparmio di € 21.391,12 relativo al costo delle retribuzioni, corrisposte al predetto dipendente per il periodo dal 12.06.2017 al 31.12.2017;
- di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo informatico di questa Area Vasta 5;
- di dare atto che la presente determina è non sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96.

Il Responsabile del Procedimento (Dott. Francesco Tomassetti)

## IL DIRIGENTE UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

Il Dirigente Amministrativo U.O.C. Gestione Risorse Umane ( Dr. Silvio Maria Liberati)

- ALLEGATI -